

Prot. n. 0007986 del 30/01/2023

**Determina Direttoriale**  
**CREA Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura, Agrumicoltura**

**Oggetto:** determina a contrarre per la prosecuzione dell'attività di miglioramento genetico su fragola per le aree calabresi tra CREA-OFA, ARSAC e Cooperativa Ortofrutticola Torrevecchia – **Sede di Forlì.**

**IL DIRETTORE**

*Dott. Enzo Perri, nominato Direttore del Centro di Ricerca CREA Olivicoltura, Frutticoltura ed Agrumicoltura (CREA OFA) con Decreto del Presidente del CREA n. 121426 del 23/12/2021 dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2025,*

**VISTO** il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, recante “Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norme dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, con il quale è stato istituito il Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura (CRA) e sue modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

**VISTA** la Legge 6 luglio 2002, n. 137, di delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici;

**VISTA** la Legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)” ed in particolare l'art. 1, comma 381, che ha previsto l'incorporazione dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), che assume la denominazione di Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA);

**VISTO** il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 30 dicembre 2016, n.19083, con il quale è stato approvato il “Piano degli interventi di incremento dell'efficienza organizzativa ed economica, finalizzati all'accorpamento, alla riduzione e alla razionalizzazione delle strutture del CREA”;

**VISTO** il Decreto del Commissario straordinario n. 57 del 6/04/2017, con il quale sono stati istituiti, a decorre dall'1/05/2017, n.12 Centri di ricerca del CREA, come previsti nel suddetto “Piano”;

**VISTI** i Decreti commissariali n. 130 del 17 settembre 2020, e n. 145 del 23 ottobre 2020, con cui, rispettivamente, il Dott. Stefano Vaccari è stato nominato Direttore Generale del CREA ed è stata fissata al 1° novembre 2020 la data di decorrenza dell'incarico;

**CREA - Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura**  
**CREA - Research Centre for Olive, Fruit and Citrus Crops**

**Via Settimio Severo, 83 - 87036 Rende (CS) Sede amministrativa**  
Via di Fioranello, 52 - 00134 Roma  
Via Torrino, 3 - 81100 Caserta  
Via La Canapona, 1bis - 47121 Forlì  
Corso Savoia, 190 - 95024 Acireale (CT)  
Via Nursina, 2 - 06049 Spoleto (PG)

@ ofa@crea.gov.it f ofa@pec.crea.gov.it  
W www.crea.gov.it

**T +39 0984 4052**  
T +39 06 7934811  
T +39 0823 256201  
T +39 0543 89428  
T +39 095 7653111  
T +39 0743 49743

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica emesso in data 28 dicembre 2020, con il quale il Prof. Carlo Gaudio è stato nominato, per un quadriennio, Presidente del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria;

**VISTO** lo Statuto del CREA adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 11 nella seduta del 16 febbraio 2022 (Verbale n. 2-2022) e, in particolare, l'art. 18, rubricato "Centri di ricerca", con cui si dispone che "I Centri di Ricerca del CREA sono definiti dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Consiglio scientifico, nell'ambito del Piano di riorganizzazione e di razionalizzazione della rete delle articolazioni territoriali di cui all'articolo 1, comma 381, della legge 23 dicembre 2014, n. 190";

**VISTI** il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento e il Regolamento di Amministrazione e Contabilità adottati rispettivamente con Delibere del Consiglio di Amministrazione n. 111-2022 e n. 112-2022 assunte nella seduta del 12 ottobre 2022;

**RICHIAMATA** la propria determina prot. n.0000438 del 4/01/2022 con la quale sono stati nominati quali responsabili di sede del CREA-OFA fino al 31 dicembre 2025, il Dott. Gianluca Baruzzi (sede di Forlì), la Dott.ssa Elisa Vendramin (sede di Roma), la Dott.ssa Milena Petriccione (sede di Caserta), e la Dott.ssa Silvia Di Silvestro (sede di Acireale);

**VISTO** il Decreto del Direttore Generale del CREA prot. n. 0024805 del 18/03/2022 riguardante le disposizioni per la valorizzazione dei risultati delle ricerche del CREA e relativa nota di trasmissione UDG5 prot. n. 0026193 del 23/03/2022;

**VISTO** l'art. 11.9, lettere g) e h) del Regolamento di organizzazione e funzionamento sopraindicato, che affida al Direttore di Centro il compito di avviare le procedure per la valorizzazione dei titoli di proprietà intellettuale fino all'individuazione dei soggetti per la successiva stipula dei contratti, di predisporre le bozze preliminari dei suddetti contratti e dare esecuzione agli stessi stipulati dal Direttore Generale;

**CONSIDERATO** che nell'ambito della sua missione istituzionale il CREA svolge attività di miglioramento genetico vegetale nel settore della frutticoltura;

**TENUTO CONTO** che con Deliberazione del Commissario Liquidatore di ARSSA (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura – Regione Calabria) n° 183/cl del 30 aprile 2009 è stata approvata e resa immediatamente esecutiva la Convenzione tra ARSSA e Consiglio per la Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura – Unità di Ricerca di Forlì (CRA – FRF), ora confluita in CREA-OFA, per la realizzazione del "Progetto per la costituzione di nuovi genotipi di fragola per l'area di Lamezia Terme" con cui è stato avviato un programma innovativo finalizzato alla costituzione di nuove varietà di fragola pienamente adatte all'ambiente calabrese;

**TENUTO CONTO** che con decreto n. 12957 del giugno 2009 del Dirigente della Regione Calabria-Dipartimento 11 "Cultura, Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione Tecnologica, Alta Formazione" sono state approvate le graduatorie dei Progetti ammessi alle agevolazioni, fra i quali il Progetto "Un nuovo sistema fragola per le aree calabresi" proposto dalla Cooperativa Ortofrutticola Torrevecchia di Lamezia T. (CZ) col coinvolgimento dell'ex CRA-FRF in qualità di "partner Organismo di Ricerca" e ARSSA Calabria quale "soggetto erogatore di Servizi di consulenza";

**VISTA** la Determina dell'allora Direttore del Centro OFA n. 27 del 21/1/2019 con la quale è stata approvata la prosecuzione della suddetta attività di breeding tra CREA, ARSAC (ex ARSSA) e Cooperativa Torrevecchia per il quadriennio 2019-2022 tramite stipula di un Contratto di sviluppo

congiunto per la costituzione di nuovi genotipi di fragola per le aree calabresi (prot. n. 0040495 del 19/09/2019) giunto a scadenza in data 31/12/2022;

**PRESO ATTO** che è intenzione di Cooperativa Torrevecchia (nota prot. CREA n. 0112361 del 02/12/2022) e ARSAC (nota prot. CREA n. 0115775 del 13/12/2022) proseguire con CREA l'azione di miglioramento genetico legata al territorio calabrese, oltre che l'attività di valorizzazione delle selezioni in avanzata fase di studio già ottenute con le precedenti azioni progettuali, fino al 31/12/2026;

**CONSIDERATO** che l'attuazione delle attività congiunte di cui sopra ha posto concrete basi verso il rinnovamento della fragolicoltura calabrese portando all'individuazione di nuove selezioni contraddistinte dalla sigla "LAM" che stanno destando interesse in Calabria ed in altre aree del Sud Italia, quali Basilicata e Campania e che necessitano di ulteriore valutazione, selezione e caratterizzazione ai fini di un'eventuale futura diffusione commerciale;

**TENUTO CONTO** altresì che il progetto ha recentemente mostrato i primi risultati tangibili con la diffusione commerciale nel 2021 delle due varietà denominate "Ligea" e "Medi", per le quali CREA ha rispettivamente depositato domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali n. 20211919 e n. 20211918 del 30/07/2021;

**VALUTATO** che ARSAC e Cooperativa Torrevecchia hanno dimostrato, nel corso dell'esecuzione del sopra richiamato contratto di sviluppo congiunto, di possedere ottime capacità tecniche e strutturali per assicurare il regolare svolgimento delle attività esplicitate nel nuovo schema di Contratto - allegato alla presente Determina e parte integrante e sostanziale di essa - di conoscere pienamente le caratteristiche agronomiche e qualitative dei materiali genetici ottenuti dalla valutazione dei dati agronomici di risposta delle accessioni nei campi varietali e dimostrativi, consentendone pertanto l'individuazione del più adeguato piano di eventuale diffusione commerciale;

**RITENUTO** che in ragione di quanto sopra, nonché del buon esito delle attività finora condotte da ARSAC e Cooperativa Ortofrutticola Torrevecchia, questo Centro intende proseguire la suddetta collaborazione;

**RICHIAMATO** il nuovo schema di Contratto di cui sopra, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Determina;

per le ragioni e le finalità indicate in premessa,

## **ASSUME LA DETERMINAZIONE**

### **Art. 1**

Le premesse fanno parte integrante della presente Determina e ne costituiscono la logica e conseguente motivazione nel rispetto del principio di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa.

### **Art. 2**

Di autorizzare la prosecuzione dell'attività di sviluppo congiunto tra CREA-OFA, ARSAC e Cooperativa Ortofrutticola Torrevecchia, formalizzando un nuovo "Contratto di sviluppo congiunto per la costituzione di nuovi genotipi di fragola per le aree Calabresi" da stipularsi fra il CREA-OFA,

ARSAC e Cooperativa Ortofrutticola Torrevecchia che tenga conto delle conoscenze sviluppate e condivise e dei materiali già ottenuti, con decorrenza dalla data di sottoscrizione fino alla data del 31/12/2026.

**Art. 3**

Di approvare lo schema di Contratto predisposto, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Determina.

**Art.4**

Di dare avvio alla fase di negoziazione preliminare volta alla sottoscrizione del Contratto sopracitato con ARSAC e Cooperativa Ortofrutticola Torrevecchia.

Ai sensi della Legge n. 241/1990, lo scrivente è individuato quale Responsabile del procedimento.

La presente determinazione viene trasmessa all'Ufficio Trasferimento tecnologico (UDG5) per i successivi adempimenti di competenza.

Della presente determina viene data adeguata pubblicità ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016.

**IL DIRETTORE**

Dott. Enzo Perri

(Firmato digitalmente ai sensi del CAD)

**CONTRATTO DI SVILUPPO CONGIUNTO  
PER LA COSTITUZIONE DI NUOVI GENOTIPI DI FRAGOLA PER LE AREE CALABRESI  
TRA**

Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria – Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura, con sede legale in Via della Navicella 2/4 – 00184 Roma e sede amministrativa in via Settimio Severo, 83 – 87036 Rende (CS), Codice Fiscale 97231970589 e Partita IVA 08183101008, nella persona del dott. ...., nato a ..... il ....., nella sua qualità di ..... (di seguito denominato **CREA**)

**E**

ARSAC - Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese – Codice Fiscale e Partita IVA 03268540782, con sede legale in Cosenza, V.le Trieste n. 93, nella persona del ..... residente per la carica presso la sede legale (di seguito denominata **ARSAC**)

**E**

Cooperativa Ortofrutticola Torrevecchia, con sede in Lamezia Terme (CZ), Zona Industriale Ex-Sir, Comparto 11, Partita IVA 01209010798, Codice Fiscale n. 86000390798, nella persona del ....., in qualità di legale rappresentante, nato a ..... e domiciliato per la propria carica presso la stessa sede (di seguito denominata **Cooperativa Torrevecchia**)

**PREMESSO CHE**

- a) Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), istituito dal D.Lgs. n. 454 del 29.10.1999, così denominato ai sensi dell'art. 1, comma 381 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, persegue le proprie finalità attraverso proprie strutture scientifiche e organizzative (Centri di ricerca) dislocate sull'intero territorio nazionale, tra le quali il Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura (CREA-OFA);
- b) Il CREA è costituente di varietà vegetali e svolge attività di miglioramento genetico e varietale, registrazione e tutela delle varietà vegetali e ai sensi dell'art. 2 dello Statuto; il CREA favorisce l'adozione dell'innovazione tecnologica ottenuta dalle attività svolte nei Centri di ricerca in cui è articolato, secondo le diverse competenze, nei diversi settori produttivi;
- c) I programmi di breeding coordinati dal CREA vengono svolti in Italia in collaborazione con diversi Enti, pubblici e privati, con l'obiettivo di costituire valide cultivar adatte alle principali aree frutticole italiane.
- d) La sede di Forlì del CREA-OFA vanta una consolidata esperienza pluriennale nel campo del miglioramento genetico della fragola e dispone di tutte le competenze e del know-how necessario per la realizzazione di un adeguato programma di breeding nell'area calabrese;
- e) Con L.R. n. 66 del 20/12/2012 è stato istituito ARSAC - Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese, quale Ente strumentale della Regione Calabria in cui sono state trasferite le funzioni dell'ARSSA (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura – Regione Calabria) in liquidazione ai sensi dell'art. 5 L.R. n. 9 dell'11 maggio 2007;
- f) ARSAC svolge attività di ricerca applicata, sperimentazione e divulgazione agricola e opera da anni a supporto del comparto fragola in Calabria, conducendo studi varietali nell'ambito di programmi e progetti nazionali;
- g) Cooperativa Torrevecchia è un organismo produttivo che associa dodici produttori di fragola dell'area di Lamezia Terme, pienamente interessati all'innovazione varietale e coinvolti nella valutazione di nuovo materiale genetico ottenuto nell'ambito dei Progetti sopra indicati;
- h) L'area di Lamezia Terme (CZ) è un'importante zona fragolicola del Sud Italia, con circa 200 ettari, quasi tutti coltivati in coltura protetta, per la produzione di fragole di qualità per produzioni precoci invernali e primaverili; il comparto risente in gran parte della dipendenza dall'esterno per la scelta delle varietà più idonee da coltivare;
- i) Con Deliberazione del Commissario Liquidatore di ARSSA n° 183/cl del 30 aprile 2009 è stata approvata e resa immediatamente esecutiva la Convenzione tra ARSSA e Consiglio per la Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura – Unità di Ricerca di Forlì (CRA – FRF, ora CREA Centro di ricerca Olivicoltura,

- Frutticoltura e Agrumicoltura) per la realizzazione del “Progetto per la costituzione di nuovi genotipi di fragola per l’area di Lamezia Terme” con cui è stato avviato un programma innovativo finalizzato alla costituzione di nuove varietà di fragola pienamente adatte all’ambiente calabrese;
- j) Con decreto n. 12957 del 30 giugno 2009 del Dirigente della Regione Calabria- Dipartimento 11 “Cultura, Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione Tecnologica, Alta Formazione” sono state approvate le graduatorie dei Progetti ammessi alle agevolazioni, fra i quali il Progetto “Un nuovo sistema fragola per le aree calabresi” proposto dalla Cooperativa Ortofrutticola Torrevecchia di Lamezia T. (CZ) col coinvolgimento del CREA-OFA (già CRA- FRF) in qualità di “partner Organismo di Ricerca” e ARSSA Calabria quale “soggetto erogatore di Servizi di consulenza”;
- k) Con determina del Direttore del CREA Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura n. 27 del 21/01/2019 è stata approvata la prosecuzione dell’attività tra CREA, ARSAC (ex ARSSA) e Cooperativa Torrevecchia tramite stipula di un Contratto di sviluppo congiunto per la costituzione di nuovi genotipi di fragola per le aree calabresi (prot. n. 0040495 del 19/09/2019) giunto a scadenza in data 31/12/2022;
- l) L’attuazione delle attività riportate al punto precedente ha posto concrete basi verso il rinnovamento della fragolicoltura calabrese portando all’individuazione di nuove selezioni contraddistinte dalla sigla “LAM”, che stanno destando interesse in Calabria ed anche in altre aree del Sud Italia come la Basilicata e la Campania;
- m) ARSAC, Cooperativa Torrevecchia e CREA ritengono opportuno proseguire l’azione progettuale di miglioramento genetico legata al territorio calabrese, oltre che l’attività di piena valorizzazione delle selezioni in avanzata fase di studio già ottenute con le precedenti azioni progettuali;
- n) Cooperativa Torrevecchia e ARSAC hanno espresso a CREA la volontà di proseguire l’attività in oggetto fino al 31 dicembre 2026, con lettere trasmesse a mezzo posta elettronica certificata rispettivamente acquisite a prot. CREA n. 0112361 del 02/12/2022 e n. 0115775 del 13/12/2022;
- o) Con determina n. .... del ....., il Direttore del CREA Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura ha assunto la determinazione di proseguire fino al 31 dicembre 2026 l’attività suindicata formalizzando un nuovo Contratto di sviluppo congiunto da stipulare con ARSAC e Cooperativa Torrevecchia.

## **TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 - Valore delle premesse e degli allegati**

Le premesse sopra riportate e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

### **Art. 2 – Oggetto del Contratto e Aggiornamento dell’Allegato**

Principale obiettivo del presente Contratto è la realizzazione di un’attività di breeding da svolgere in collaborazione tra CREA, ARSAC e Cooperativa Torrevecchia, finalizzata all’ottenimento, attraverso specifiche azioni di ricerca genetica realizzate con metodologie di breeding tradizionali, di nuovi genotipi di fragola adatti all’area di Lamezia Terme (Calabria), in grado di caratterizzare le produzioni e di soddisfare pienamente le esigenze dei produttori locali.

Costituisce oggetto del presente Contratto l’iter valutativo di n. ... selezioni marcate “LAM” elencate nell’Allegato 1 ottenute dai precedenti programmi di miglioramento genetico condotti tra le Parti, nonché del nuovo materiale che sarà ottenuto nel corso dell’esecuzione del presente Contratto.

Annualmente, in occasione della relazione annuale prevista al successivo art. 5, le Parti aggiorneranno l’Allegato 1 eliminando le eventuali selezioni che, non essendo ritenute interessanti, si intendono scartate e quindi eliminate dall’attività di breeding, e aggiungendo le nuove selezioni ottenute.

### **Art. 3 - Durata del Contratto**

Il presente Contratto avrà durata dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2026 e non potrà essere rinnovato tacitamente fra le Parti.

Qualora ne sussistessero i presupposti tecnico-scientifici, le Parti ne potranno eventualmente rinegoziare o confermare i termini economici e tecnico/scientifici da concordarsi formalmente fra le Parti.



#### **Art. 4 - Modalità Operative e Territorio di riferimento**

Le attività regolate dal presente Contratto si svolgeranno nel territorio di Lamezia Terme, Altopiano della Sila (Calabria) e presso la Sede di Forlì del CREA Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura. Qualora per ragioni tecniche le attività debbano essere eseguite in territori diversi da quelli indicati, ARSAC e Cooperativa Torrevecchia si impegnano a fornire comunicazione al riguardo al CREA.

CREA, ARSAC e Cooperativa Torrevecchia collaborano alla realizzazione delle seguenti attività nell'ambito delle proprie conoscenze e competenze.

##### A CREA compete:

.....

##### Ad ARSAC compete:

.....

##### A Cooperativa Torrevecchia compete:

.....

Alla conclusione del presente Contratto, inclusi i casi di risoluzione e recesso, richiamati ai successivi artt. 14 e 15, ARSAC e Cooperativa Torrevecchia saranno, inoltre, tenute a comunicare a CREA la volontà/non volontà di proseguire le attività in oggetto.

#### **Art. 5 - Progetto di sviluppo e Relazione finale**

Il progetto di sviluppo congiunto riguarda il materiale elencato nell'Allegato 1 e il nuovo materiale ottenuto nell'ambito di questo programma che verrà inserito annualmente nel suddetto Allegato.

ARSAC e Cooperativa Torrevecchia seguiranno l'evolversi del programma in tutte le sue fasi, sulla base di un'attività programmatica definita ogni anno in accordo tra le Parti stesse. A tal fine, saranno organizzati periodici incontri e/o visite tecniche atti a valutare i risultati delle attività di campo e di laboratorio.

Per scopi sperimentali, CREA potrà inviare materiale genetico LAM ad altri organismi pubblici o privati, italiani o esteri, previa apposita stipula di contratti di sperimentazione. Annualmente, CREA avrà cura di comunicare a ARSAC e Cooperativa Torrevecchia il materiale inviato ad altri Organismi.

Il materiale concesso a fini sperimentali ad altri organismi, i risultati dell'attività prevista nel progetto, nonché l'eventuale materiale ritenuto non più di interesse dalle Parti e di conseguenza scartato saranno riportati in una relazione annuale redatta da CREA (art. 4.1.e) e concordata e sottoscritta dalle Parti. CREA avrà, inoltre, cura di trasmettere l'aggiornamento dell'Allegato 1, relativo al patrimonio genetico LAM.

#### **Art. 6 - Responsabilità scientifica**

Il responsabile scientifico e tecnico di tutte le attività previste nell'ambito del presente Contratto è ..... del CREA che incarica i collaboratori..... per l'espletamento e il coordinamento di tutte le fasi dell'attività tecnico-scientifica e .....per la valorizzazione delle accessioni ottenute. Responsabile del progetto e dell'attuazione del medesimo per ARSAC è ....., mentre per Cooperativa Torrevecchia è .....

#### **Art. 7 - Organizzazione del personale**

Ciascuna parte garantirà idonea copertura assicurativa nei confronti del proprio personale che, in virtù del presente Contratto, venga chiamato a frequentare i campi e le strutture dell'altra parte. Il personale medesimo è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle strutture in cui si trova ad operare.

#### **Art. 8 - Corrispettivo e modalità di pagamento**

Per l'attività svolta da CREA ai fini dello svolgimento della ricerca, ..... si impegna a versare un contributo pari a Euro ..... (....) + IVA di legge per ogni annualità, per un totale di euro ..... (.....) + IVA di legge per l'intera durata contrattuale.

Il suindicato importo sarà fatturato da CREA entro il 31 dicembre di ogni anno per l'intera durata del presente contratto:

31 dicembre 2023 per attività svolta nel 2023;

31 dicembre 2024 per attività svolta nel 2024;

31 dicembre 2025 per attività svolta nel 2025;

31 dicembre 2026 per attività svolta nel 2026.

..... si impegna al saldo della fattura entro 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa. L'importo dovrà essere versato sul conto corrente intestato al ..... indicando nella causale la sigla "OFA 1.02.12-04 Forli-Breeding Fragola Calabria", il numero di fattura, oltre alla descrizione che deve essere al massimo di 10 caratteri.

#### **Art. 9 - Titolarità scientifica dei risultati e divulgazione**

La titolarità scientifica dei risultati ottenuti nell'ambito del presente Contratto spetta a CREA ed essi potranno essere pubblicati e divulgati da CREA, in accordo con ARSAC e Cooperativa Torrevecchia. Qualsiasi pubblicazione tecnica o scientifica dovrà riportare l'indicazione del presente Contratto e delle Parti.

#### **Art. 10 - Proprietà e sfruttamento dei risultati**

La proprietà e gli eventuali diritti patrimoniali derivanti dal materiale indicato nell'Allegato 1, ottenuto dall'attività di breeding in oggetto, restano in capo a CREA, ARSAC e Cooperativa Torrevecchia. Saranno altresì salvaguardati i diritti dei costitutori, in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente.

Le strategie di diffusione commerciale delle nuove varietà LAM, ottenute a seguito del presente Contratto e ritenute idonee alla protezione e alla diffusione commerciale, saranno prese di comune accordo fra le Parti. La gestione per lo sfruttamento commerciale di dette varietà sarà oggetto di un apposito Contratto di gestione ai fini della valorizzazione commerciale da stipularsi tra le Parti volta per volta.

Si stabilisce sin da ora, tuttavia, che a CREA viene affidata da ARSAC e Cooperativa Torrevecchia la gestione per lo sfruttamento commerciale delle nuove varietà LAM per la loro valorizzazione. CREA ne curerà il deposito della privativa comunitaria per ritrovati vegetali, anticipandone i relativi costi. Le spese di deposito e mantenimento della privativa comunitaria saranno anticipate da CREA, ma sostenute in parti uguali dalle tre Parti e pertanto rimborsate da ARSAC e Cooperativa Torrevecchia per la quota di competenza. Le spese di gestione sostenute annualmente da CREA vengono quantificate per un valore pari al ...% degli importi complessivamente ricavati dalla concessione dei diritti di moltiplicazione e commercializzazione delle nuove varietà in tutti i paesi in cui le suddette varietà saranno state valorizzate. Gli importi annualmente realizzati dallo sfruttamento commerciale delle varietà LAM, al netto delle spese sostenute da CREA per il deposito e mantenimento della privativa comunitaria e la gestione commerciale (...%), ed eventuali ulteriori spese sostenute per il deposito e mantenimento nel registro nazionale dei fruttiferi e nel sistema nazionale di certificazione, saranno equamente suddivisi tra le Parti.

Secondo quanto stabilito all'art. 4, in caso la decisione di ARSAC e Cooperativa Torrevecchia sia di interrompere la collaborazione con CREA, le parti si accorderanno formalmente in merito alla proprietà del materiale che costituisce l'Allegato 1 e all'eventuale utilizzo da parte del CREA per ulteriore attività di breeding.

#### **Art. 11 - Comunicazioni**

Per tutte le comunicazioni relative al presente Contratto, le Parti eleggono domicilio come segue:

Per CREA:

.....

e p.c.

.....

Per ARSAC:

.....

Per Cooperativa Torrevecchia:

.....



Ovvero ad ogni ulteriore domicilio che le Parti si impegnano a comunicarsi tempestivamente. Salvo ove altrimenti richiesto, le comunicazioni potranno essere effettuate con ogni mezzo scritto, ivi compresa l'e-mail, purché la Parte inviante ne conservi copia.

**Art. 12 - Riservatezza**

Le Parti s'impegnano a garantire assoluto riserbo, per quanto attiene a informazioni riservate sulle selezioni/linee/ibridi/varietà, nonché sulle strategie di sviluppo e di promozione che si intendono attuare.

**Art. 13- Clausola di manleva**

CREA, salvo per le attività di propria competenza elencate all'art. 4, non sarà responsabile per eventuali danni che ARSAC e Cooperativa Torrevecchia possano subire o provocare a seguito dell'attività in oggetto, o dall'uso improprio delle selezioni/varietà ottenute o conseguentemente alla violazione di anche uno solo degli obblighi di cui al presente Contratto.

**Art. 14- Inadempimenti e risoluzione del Contratto**

Ciascuna Parte si riserva la facoltà di risolvere il presente Contratto in caso di inadempimento o di trasgressione accertata delle norme sopra riportate, tramite lettera via PEC o via raccomandata A/R. Se entro 30 giorni dal ricevimento di tale lettera di diffida, l'altra Parte non avrà regolarizzato, il Contratto sarà ritenuto risolto di pieno diritto per inadempimento, ai sensi dell'art 1454 del codice civile.

Il presente Contratto sarà inoltre risolto di diritto senza necessità di preavviso e senza alcun indennizzo nel caso in cui le Parti siano sottoposte a fallimento o ad altra procedura concorsuale o si trovi in uno stato di incapacità conclamata di far fronte alle proprie obbligazioni.

**Art. 15 - Diritto di recesso**

Le Parti hanno la facoltà di recedere dal presente Contratto in ogni momento, per giustificato motivo e con preavviso scritto di 60 (sessanta) giorni, ma il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione. In tal caso è fatto salvo tutto ciò che nel frattempo è stato ottenuto in termini di risultati e qualora il recesso venga esercitato da ARSAC o Cooperativa Torrevecchia, la parte che recede si impegna a corrispondere a CREA l'importo delle spese sostenute ed impegnate fino al momento dell'anticipata rescissione.

**Art. 16- Norme applicabili e Controversie**

Per tutto quanto nel presente Contratto non richiamato e specificato tra le Parti si rinvia alla normativa di settore vigente in Italia.

Le Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, ogni controversia nascente da, o comunque connessa con, quanto previsto nel presente Contratto. Nel caso in cui non fosse possibile raggiungere in questo modo l'accordo, ogni controversia sarà risolta secondo le disposizioni del Codice di Procedura Civile.

**Art. 17- Oneri fiscali**

Il presente Contratto, firmato digitalmente, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.1 lettera b) della tabella parte II del DPR 26 aprile 1986, n. 131. Le relative spese saranno a carico della Parte che ne richiede la registrazione.

Il presente Contratto, in base alla normativa vigente, è soggetto all'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA).

L'imposta di bollo, assolta in modo virtuale (autorizzazione n. 34200 del 3.5.2016 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Lazio – Ufficio Gestione Tributi), sarà interamente a carico di CREA.

**Art. 18 - Trattamento dei dati personali**

Si allega al presente Contratto l'Informativa riguardante il trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/4/2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati.

**Articolo 19 –Disposizioni generali**

Il presente Contratto, redatto in lingua italiana, si intende interamente compreso ed accettato dalle Parti.

Il presente Contratto viene sottoscritto unicamente in forma digitale, ai sensi della normativa vigente, e

trasmesso tramite posta elettronica certificata.

Il presente Contratto annulla e sostituisce ogni eventuale precedente accordo intercorso tra le Parti sul medesimo oggetto. Esso potrà essere modificato e integrato solo attraverso il mutuo consenso delle Parti risultante da atto scritto a pena di nullità.

ARSAC e Cooperativa Torrevecchia si impegnano a sottoscrivere contestualmente una dichiarazione sostitutiva, il cui testo è allegato al presente Contratto, e senza la quale il medesimo è da considerarsi non valido.

Qualsiasi comunicazione, modifica, rinuncia di facoltà e/o diritti previsti nel presente Contratto sarà efficace solo se concordata tra le Parti ed effettuata per iscritto tramite lettera raccomandata a/r o posta elettronica certificata. Tutte le comunicazioni saranno inviate agli indirizzi indicati nel presente Contratto.

In caso di modifica societaria di una delle Parti per fusione, confluenza in altra Società, trasformazione o in caso di cessione di ramo aziendale, ferma la normativa di settore vigente, alla Parte interessata da tale modifica compete l'onere della tempestiva comunicazione alle altre Parti, secondo le medesime modalità sopra indicate.

Usi e consuetudini e ogni altra fonte di disciplina qui espressamente non richiamata e che sia in contrasto o comunque incompatibile con le disposizioni di cui al presente Contratto non potrà prevalere sulle stesse.

Letto, approvato e sottoscritto ad ogni senso di legge.

CREA Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura .....	ARSAC .....	Cooperativa Ortofrutticola Torrevecchia .....
<i>Firmato digitalmente</i>	<i>Firmato digitalmente</i>	<i>Firmato digitalmente</i>

## TORREVECCHIA

[illegible]

### DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ in qualità di legale rappresentante del (denominazione o ragione sociale) \_\_\_\_\_, con sede a \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ Codice Fiscale \_\_\_\_\_ Partita IVA \_\_\_\_\_

Indirizzo di posta elettronica ordinaria \_\_\_\_\_

Indirizzo di posta elettronica certificata \_\_\_\_\_ (per ditte italiane)

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., consapevole che la dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall' art. 76 dello stesso D.P.R. n. 445/2000

### D I C H I A R A

- per quanto a propria conoscenza, ai fini del monitoraggio di cui all'art. 1 c.9 lettera e) della L. 190/12 e ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, che non sussistono relazioni di parentela o affinità, entro il secondo grado, tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti della Ditta/Azienda/ATI (nome del contraente) e i dirigenti e i dipendenti del CREA;
- ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013, che per (nome del contraente) non sussistono vincoli di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai tre anni precedenti con gli amministratori e i responsabili delle unità organizzative del CREA;
- di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 che dispone: "I dipendenti che, negli ultimi anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della Pubblica Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi percepiti e accertati ad essi riferiti";
- ai sensi dell'art. 2, c.3 del D.P.R. n. 62/2013, di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti del CREA, adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 66 del 14/12/2017, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente e reperibile al link [http://www.crea.gov.it/documents/20126/0/Codice\\_comportamento\\_Agg\\_2018.pdf/861e2039-6f80-15a9-5ac8-5f37fb50f1ec?t=1552319693658](http://www.crea.gov.it/documents/20126/0/Codice_comportamento_Agg_2018.pdf/861e2039-6f80-15a9-5ac8-5f37fb50f1ec?t=1552319693658) e di impegnarsi ad osservare e a far osservare ai dipendenti e collaboratori del (nome dell'impresa), per quanto applicabile, il suddetto codice;
- di avere letto e compreso l'Informativa riguardante il trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati.

\_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_  
(Località) (Data)

\_\_\_\_\_  
(Firma e timbro)

**INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE FISICHE AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016 (GDPR).**

**1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO**

Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (di seguito CREA) con sede legale in via della Navicella, 2/4 00184 Roma, in qualità di Titolare del trattamento (di seguito il "Titolare") nella persona del Presidente e Legale Rappresentante pro-tempore, effettua il trattamento dei dati personali trattati nell'esercizio delle proprie funzioni, per le finalità indicate al punto 3.

**2. DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI**

Il CREA ha nominato il "Responsabile della protezione dei dati" previsto dal Regolamento (c.d. *Data Protection Officer o DPO*) con Decreto del Presidente n.79491 del 1.09.2021.

Per tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali e/o per esercitare i diritti previsti dal Regolamento stesso, elencati al punto 7 della presente Informativa, si può contattare il DPO al seguente indirizzo e-mail [responsabiletrattamentodati@crea.gov.it](mailto:responsabiletrattamentodati@crea.gov.it).

**3. CATEGORIE DEI DATI PERSONALI, FONTI, FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO**

**Categorie di dati personali**

I dati personali, che sono oggetto di trattamento da parte del CREA nella persona del soggetto delegato attuatore (responsabile interno del trattamento) individuato nel Direttore del Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura, riguardano esclusivamente i dati personali del Legale Rappresentante (*nome e cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita,*) delle Parti firmatarie il "Contratto di sviluppo congiunto per la costituzione di nuovi genotipi di fragola per le aree calabresi".

**Fonti dei dati personali**

L'Ente utilizza i dati personali che riguardano l'interessato, dallo stesso comunicati o raccolti presso altri Titolari del trattamento (in quest'ultimo caso, previa verifica del rispetto delle condizioni di liceità da parte dei terzi) o fonti pubbliche, (ad esempio altra amministrazione pubblica), in conformità alle normative di riferimento.

**Finalità e base giuridica del trattamento**

I dati raccolti saranno trattati senza necessità di consenso esclusivamente per le finalità di cui al "Contratto di sviluppo congiunto per la costituzione di nuovi genotipi di fragola per le aree calabresi", nonché per gli atti da esso derivanti.

Il conferimento dei dati personali è facoltativo, il mancato conferimento comporta tuttavia l'impossibilità di addivenire alla stipula del contratto.

**4. CATEGORIE DI DESTINATARI CUI POTRANNO ESSERE COMUNICATI I DATI**

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate potrebbe essere necessario che il CREA comunichi i dati personali alle seguenti categorie di destinatari:

- 1) Centri di ricerca e Uffici dell'Amministrazione Centrale del CREA;
- 2) società, liberi professionisti, delegati dal CREA, operanti all'interno o all'esterno dell'Unione Europea che trattano i dati personali nell'ambito della riscossione dei corrispettivi dovuti dal soggetto licenziatario, inclusi eventuali controlli documentali/contabili e/o di campo/magazzino;
- 3) Autorità (a.e. giudiziaria, amministrativa, etc) e sistemi pubblici informativi istituiti presso le Pubbliche Amministrazioni;
- 4) organismi pubblici operanti all'interno o all'esterno dell'Unione Europea.

**5. EVENTUALE TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI AD UN PAESE TERZO O AD UN'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE FUORI DALL'UNIONE EUROPEA**

I dati personali sono trattati dal CREA all'interno del territorio dell'Unione Europea.

Se necessario, per ragioni di natura tecnica od operativa, il CREA si riserva di trasferire i dati personali verso paesi al di fuori dell'Unione Europea o organizzazioni internazionali per cui esistono decisioni di "adequatezza" della Commissione Europea, ovvero sulla base di adeguate garanzie fornite dal paese in cui i dati devono essere trasferiti o sulla base delle specifiche deroghe previste dal Regolamento.

## **6. MODALITÀ DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI**

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici da parte dei dipendenti del CREA coinvolti nel procedimento per ragioni di servizio, e con l'osservanza delle misure tecnico-informatiche e organizzativo-gestionali necessarie a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi ai fini del rapporto contrattuale.

I dati personali sono conservati per tutto il periodo di validità del Contratto soprarichiamato. Al termine della procedura o nel caso di interruzione della stessa o delle attività contrattuali, saranno conservati secondo i termini previsti dalla legge.

## **7. DIRITTI DELL'INTERESSATO**

L'interessato potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare, i diritti previsti dal Regolamento di seguito elencati, inviando un'apposita richiesta per iscritto all'indirizzo e-mail: [responsabiletrattamentodati@crea.gov.it](mailto:responsabiletrattamentodati@crea.gov.it).

Le eventuali comunicazioni e le azioni intraprese dal CREA, a fronte dell'esercizio dei diritti di seguito elencati, saranno effettuate gratuitamente.

Tuttavia, se le richieste sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, l'Ente potrà addebitare un contributo spese, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti, oppure rifiutare di soddisfare le richieste.

### **Diritto di accesso**

L'interessato potrà ottenere dal CREA la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei propri dati personali e, in tal caso, ottenere l'accesso ai dati medesimi ed alle informazioni previste dall'art. 15 del Regolamento, tra cui, a titolo esemplificativo: le finalità del trattamento, le categorie di dati personali trattati, etc.

Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate relative al trasferimento, come specificato nel punto 5.

Se richiesto, l'Ente potrà fornire una copia dei dati personali oggetto di trattamento.

Per eventuali ulteriori copie, il CREA potrà addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se la richiesta in questione è presentata mediante mezzi elettronici, e salvo diversa indicazione, le informazioni verranno fornite dal CREA un formato elettronico di uso comune.

### **Diritto di rettifica**

L'interessato potrà ottenere dal CREA la rettifica dei propri dati personali che risultano inesatti come pure, tenuto conto delle finalità del trattamento, l'integrazione degli stessi, qualora risultino incompleti, fornendo una dichiarazione integrativa.

### **Diritto di cancellazione**

L'interessato potrà chiedere al Titolare la cancellazione dei suoi dati personali, se sussiste uno dei motivi previsti dall'art. 17 del GDPR.

Tuttavia, non è possibile procedere alla cancellazione dei dati personali: qualora il loro trattamento sia necessario, ad esempio, per l'adempimento di un obbligo legale, per l'esecuzione di un compito pubblico svolto nell'interesse pubblico o nell'esercizio di pubblici poteri, per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica, storica o a fini statistici.

### **Diritto alla limitazione del trattamento**

L'interessato potrà ottenere la limitazione del trattamento dei suoi dati personali qualora ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 18 del GDPR.



**SEDE LEGALE**

Via della Navicella, 2/4 - 00184 Roma (Italy)

**C.F.** 97231970589 **P.I.** 08183101008

**Diritto di opposizione**

L'interessato potrà opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati qualora venga effettuato per l'esecuzione di un'attività di interesse pubblico.

Qualora decidesse di esercitare il diritto di opposizione qui descritto, l'Ente si asterrà dal trattare ulteriormente i dati personali, a meno che non vi siano motivi legittimi per procedere al trattamento (motivi prevalenti sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato), oppure il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa in giudizio di un diritto.

**Diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali**

Fatto salvo il diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora si ritenga che il trattamento dei dati personali da parte del Titolare avvenga in violazione del Regolamento e/o della normativa nazionale applicabile potrà essere proposto reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali.